



Progetto migratoria: aree di rispetto dedicate e loro regolamentazione

Ambito Territoriale di Caccia MO1

Approvato dall'Assemblea il 20/12/2016

A cura di Ambrogio Lanzi



Sommario

Sommario	1
1. Premessa	2
2. Finalità delle aree di rispetto del “Progetto migratoria”	3
3. Aree di rispetto	4
4. Zone umide	5
5. Attività venatoria	6
6. Aree di rispetto del “Progetto migratoria”	8
7. Quadro normativo di riferimento	9
Aree di rispetto	9
Programmi annuali degli ATC	9
Interventi ambientali	10
Appostamento temporaneo di caccia	10
Forme di collaborazione dei cacciatori, graduatorie	11
Misure generali di conservazione dei siti natura 2000	11
8. Regolamento per le aree di rispetto del Progetto migratoria	13
Art. 1. Finalità	13
Art. 2. Aree di rispetto	13
Art. 3. Dimensione e ubicazione	13
Art. 4. Interventi ambientali	13
Art. 5. Istituzione delle aree di rispetto e loro tipologia	14
Art. 6. Proposte di aree di rispetto di tipo A	14
Art. 7. Proposte di aree di rispetto di tipo B	15
Art. 8. Priorità nella istituzione delle aree di rispetto	15
Art. 9. Criteri di accesso alle aree di rispetto di tipo A	16
Art. 10. Criteri di accesso alle aree di rispetto di tipo B	16
Art. 11. Accesso venatorio alle aree di rispetto	16
Art. 12. Esercizio venatorio	17
Art. 13. Specie cacciabili	17
Art. 14. Periodi di caccia, giornate, orari, carniere	17
Art. 15. Addestramento dei cani da caccia	17
Art. 16. Catture e immissioni di fauna selvatica	17
Art. 17. Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)	17

1. Premessa

La migrazione è quello straordinario fenomeno biologico per cui una specie animale si muove da un'area geografica a un'altra, a volte distanti anche migliaia di chilometri, alla ricerca di migliori condizioni ambientali, climatiche o trofiche. Per potersi spostare un uccello deve essere in grado di accumulare riserve energetiche sufficienti, saper scegliere il periodo giusto per partire, sapere dove andare, come orientarsi e quando è il momento di fermarsi. La maggior parte dei processi migratori avviene su base stagionale, quando le specie si spostano ciclicamente ogni anno dai territori riproduttivi a quelli di svernamento. Le rotte seguite dai migratori sono il prodotto di migliaia di anni di selezione naturale e risultano finemente modellate dalle variazioni stagionali, ambientali e climatiche. Ogni anno circa due miliardi di uccelli, dai piccoli passeriformi alle grandi cicogne, attraversano il nostro Paese per spostarsi dai siti di svernamento ai quartieri riproduttivi. Oltre un milione e duecentomila uccelli acquatici, appartenenti a più di cento specie, passano poi l'inverno nelle zone umide italiane provenendo spesso da luoghi lontanissimi.

Diverse specie di migratori presentano uno status di conservazione sfavorevole. Le cause del declino restano tuttavia in parte sconosciute e variano tra le diverse specie, ma in generale è possibile affermare che la perdita dell'habitat incide profondamente. La perdita d'habitat può essere definita come la distruzione fisica, ma anche come la perdita totale d'idoneità per una determinata specie: se la qualità ambientale si abbassa al di sotto di una certa soglia vi è infatti effettiva perdita d'habitat. La perdita d'habitat (osservabile nei siti di svernamento, di riproduzione e negli *stop-over sites*, ossia nelle zone di tappa) è principalmente dovuta, perlomeno nelle aree di pianura, a fenomeni quali espansione edilizia, sia abitativa che industriale, sviluppo delle infrastrutture viarie ed espansione e intensificazione dell'agricoltura intensiva. Per alcune tipologie ambientali, a esempio le zone umide, la grande distruzione è già avvenuta; di conseguenza le zone umide, così importanti per i migratori, risultano sempre più localizzate e continuano comunque a essere soggette a una lenta erosione in termini di superficie. Per altri habitat più diffusi, a esempio quello agricolo, il picco di distruzione è attualmente in atto. Un'efficace strategia di conservazione delle specie migratorie deve agire per rimuovere le cause alla base della perdita d'habitat utilizzati nelle diverse fasi fenologiche (riproduzione, migrazione e svernamento) ma anche di quei fattori che determinano un impoverimento della qualità ambientale o che rendono di fatto non accessibili i siti.

2. Finalità delle aree di rispetto del “Progetto migratoria”

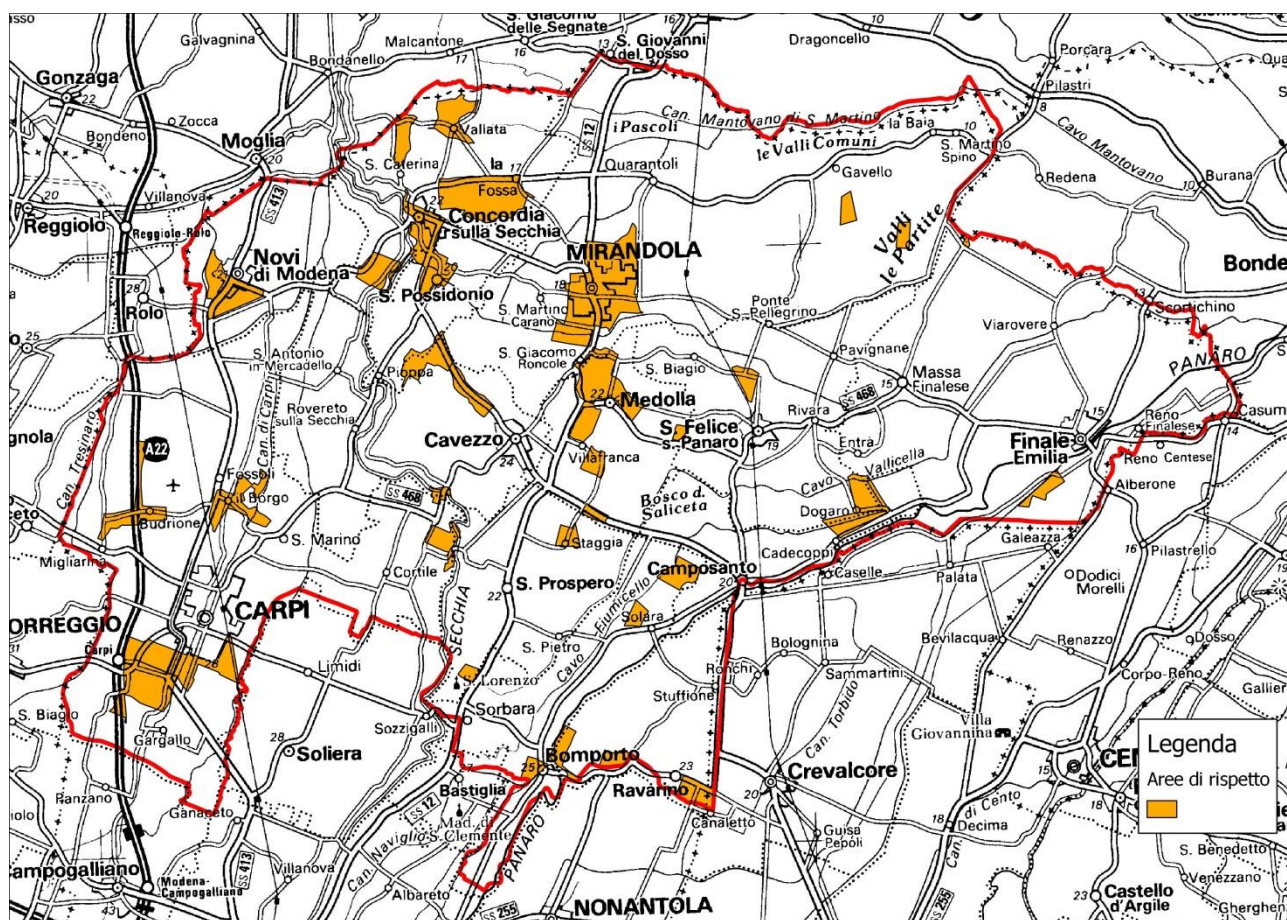
Come gran parte degli ATC di pianura, anche l'ATC MO1 ha dedicato nel corso degli anni sforzi e impegni considerevoli per la gestione della fauna selvatica, focalizzando la propria attenzione quasi esclusivamente su quella stanziale. Il territorio dell'ATC MO1 risulta tuttavia anche particolarmente vocato per l'avifauna, in particolare per quella acquatica, vista la presenza di zone umide anche di notevole importanza. Come accade nei territori di pianura ad agricoltura intensiva, le opportunità per realizzare interventi ambientali a favore della fauna selvatica o semplicemente per conservare gli spazi naturali esistenti, sono piuttosto limitate. È necessario pertanto trovare forme integrative del reddito agricolo che, facendo leva anche sulle radicate tradizioni di caccia alla migratoria che caratterizzano la popolazione venatoria locale, consentano la creazione e il mantenimento di spazi idonei alla fauna selvatica migratrice.

Scopo delle aree di rispetto del “Progetto migratoria” è pertanto quello di connettere i seguenti aspetti:

- miglioramento dell'habitat;
- tutela della fauna selvatica;
- integrazione del reddito agricolo;
- valorizzazione della caccia alla fauna selvatica migratoria.

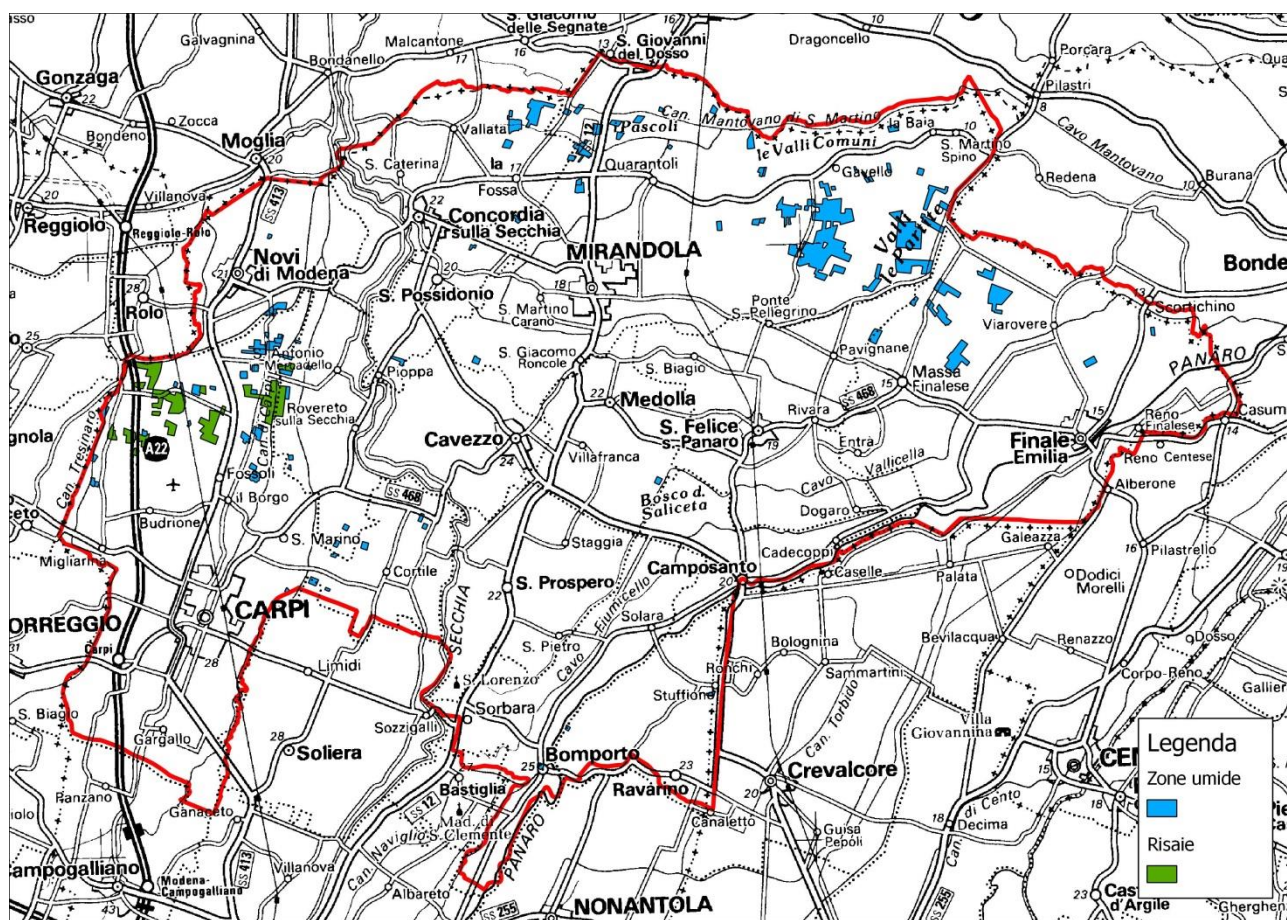
3. Aree di rispetto

Le aree di rispetto fino a oggi istituite nell'ATC MO1 ai sensi dell'art. 22 bis della L.R. n 8/1994, sono state destinate alla sola gestione della fauna stanziale. Le 32 aree di rispetto presenti nell'anno 2015, estese per complessivi 3.732 ettari, occupano circa il 6% della superficie dell'ATC MO1 (62.600 ettari). Hanno una superficie media di 117 ettari e una estensione compresa tra 6 e 412 ettari. Nelle attuali aree di rispetto sono vietati sia l'esercizio venatorio che l'addestramento dei cani.



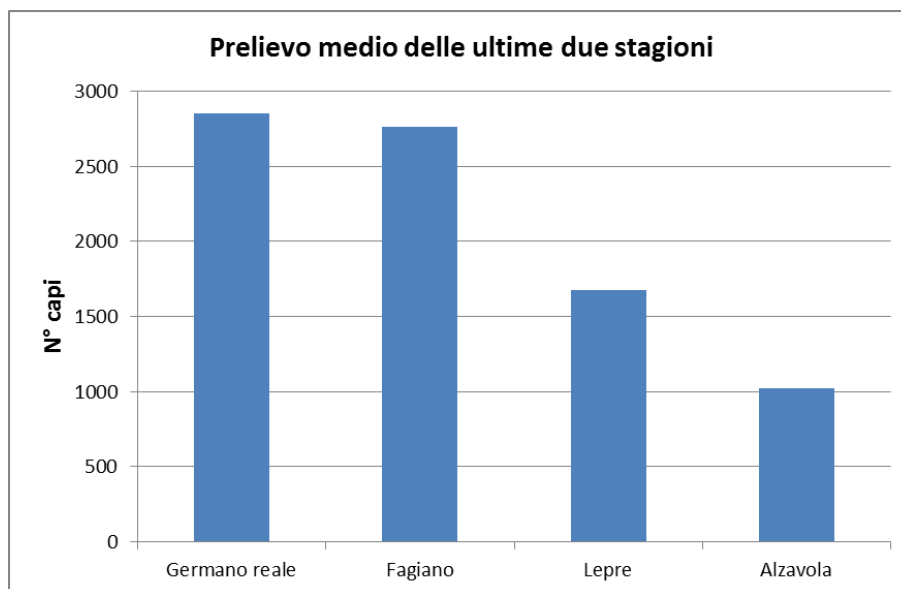
4. Zone umide

Le zone umide (stagni, acquaculture, laghetti, risaie) occupano complessivamente 1.681 ettari. L'ambiente umido caratterizza in modo particolare due settori dell'ATC: la zona nord-orientale, in corrispondenza dei comuni di Concordia, Mirandola e Finale Emilia e la zona a est, nei comuni di Novi di Modena, Rovereto sulla Secchia e Carpi. Solo in quest'ultimo settore sono presenti le risaie (379 ettari).



5. Attività venatoria

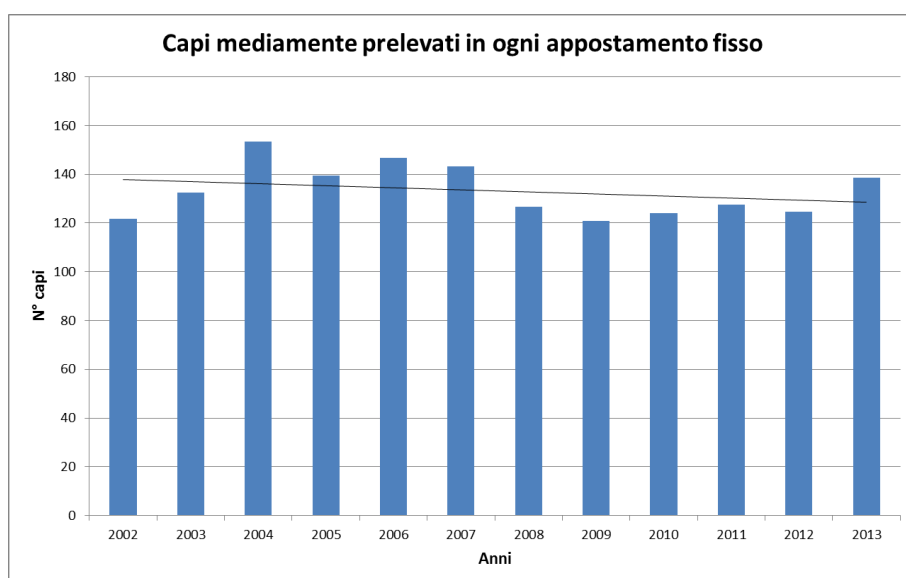
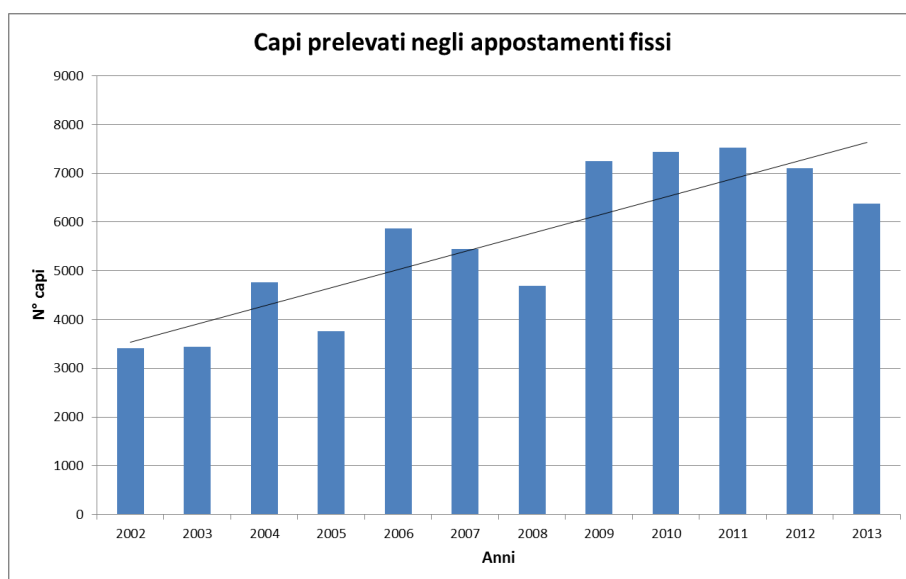
L'interesse non certo marginale per la fauna selvatica migratoria è facilmente desumibile dall'analisi dei tesserini venatori delle ultime due stagioni (2013/14 e 2014/15) dei cacciatori iscritti all'ATC MO1 (residenti in Emilia-Romagna). A seguire viene presentato il carniere medio delle ultime due stagioni limitatamente alle specie con prelievi superiori ai 1.000 capi.



Circa le specie migratrici "di terra", i carnieri medi di Colombaccio e Tortora selvatica dell'ultimo biennio si sono assestati rispettivamente su 487 e 343 capi.

Nell'ATC MO1 sono inoltre presenti diversi appostamenti fissi di caccia di zona umida, i cui resoconti gestionali dell'ultimo decennio sono contenuti in una specifica e dettagliata raccolta realizzata a cura dell'ATC. Nelle stagioni comprese tra la 2002/03 e la 2013/14 sono state mediamente rilasciate ogni anno dalla Provincia di Modena 42 autorizzazioni di appostamento fisso (il numero di autorizzazioni annuali è stato compreso tra 22 e 60). Il carniere complessivo è passato dai poco più di 3.000 capi/anno prelevati nelle prime stagioni ai circa 7.000 capi/anno prelevati nell'ultimo periodo. La media di prelievo di ogni singolo appostamento fisso è stata di 130 capi/anno, ed è rimasta alquanto costante nel periodo considerato. L'elemento che pertanto pare contribuire maggiormente alla determinazione del carniere complessivo annuale dell'ultimo decennio, escludendo fattori quali le variazioni annuali nei movimenti migratori, pare essere il numero di autorizzazioni rilasciate, ossia il numero di appostamenti annualmente presenti.

Germano reale e alzavola concorrono alla composizione del caniere annuale degli appostamenti fissi con percentuali piuttosto costanti, pari rispettivamente al 60% e al 20%.



6. Aree di rispetto del “Progetto migratoria”

Le aree di rispetto del “Progetto migratoria” sono istituite per tutelare la fauna selvatica migratrice che trova rifugio e risorse trofiche negli interventi ambientali realizzati al loro interno. Gli interventi ambientali che obbligatoriamente devono essere realizzati per consentire l’istituzione, possono essere di due tipi: coltivazioni a perdere o zone umide.

Le aree di rispetto sono suddivise in due tipologie a seconda del soggetto proponente il progetto ambientale. L’intervento ambientale infatti può essere realizzato direttamente dall’ATC MO1 oppure può essere realizzato da un qualsiasi gruppo di cacciatori iscritti.

Le aree di rispetto devono avere una dimensione ridotta e una distribuzione a macchia di leopardo sul territorio, al fine di non ostacolare l’esercizio venatorio in forma vagante. È infatti previsto che, per limitare la sottrazione di superficie cacciabile, le aree di rispetto proposte dai gruppi di cacciatori possano essere istituite esclusivamente all’interno di aree di rispetto già esistenti.

Nelle aree di rispetto, fatte salve le autorizzazioni di appostamento fisso, è consentito esclusivamente l’esercizio venatorio da appostamento temporaneo; le specie cacciabili, differenti a seconda della tipologia di intervento ambientale (coltivazioni a perdere o zone umide), sono fissate annualmente dall’ATC.

Nelle aree di rispetto di zona umida si prevede di consentire la caccia esclusivamente alle seguenti specie: Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Gazza, Ghiandaia, Cornacchia grigia. Sono state escluse le seguenti specie cacciabili di zona umida: Beccaccino (non cacciabile da appostamento), Frullino, Porciglione, Beccaccia.

Nelle aree di rispetto di terra si prevede di consentire la caccia esclusivamente alle seguenti specie: Tortora selvatica, Colombaccio, Gazza, Ghiandaia, Cornacchia grigia, Piccione e Tortora dal collare.

L’accesso venatorio alle aree di rispetto è consentito sulla base di apposita graduatoria elaborata anche in relazione al comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie e all’impegno profuso nell’attività di gestione.

I periodi di caccia, le giornate, gli orari e il carniere sono fissati annualmente dall’ATC.

7. Quadro normativo di riferimento

Aree di rispetto

Art. 22 bis, comma 1, L.R. n. 8/1994

“Al solo fine di garantire una particolare tutela a popolazioni di fauna selvatica, gli organismi direttivi degli ATC possono istituire mediante i programmi annuali di cui all'art. 33, comma 1, aree di rispetto. In tali aree, tabellate a cura dell'ATC, l'esercizio venatorio può essere vietato ad una o a più specie o stabilito secondo modalità più restrittive rispetto al restante territorio dell'ATC, per una durata sufficiente a consentire un'efficace tutela e comunque per almeno una stagione venatoria. La superficie di tali aree di rispetto non può superare complessivamente il dieci per cento della superficie.”

Art. 22 bis, comma 2, L.R. n. 8/1994

“In tali aree i danni di cui all'art. 17 sono a carico degli ambiti territoriali di caccia, ad esclusione di quelli provocati dalle specie protette.”

Programmi annuali degli ATC

Art. 33, comma 1, L.R. n. 8/1994

“Gli ATC redigono programmi annuali di attività avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare:

- a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
- b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche
- c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole;
- d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. (...)”

Art. 33, comma 2, L.R. n. 8/1994

“Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Provincia, che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la Provincia può richiederne la revisione.”

Art. 33, comma 11, L.R. n. 8/1994

“Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Consiglio direttivo dell'ATC annualmente può proporre alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:

- a) le modalità di esercizio della caccia;
- b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
- c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
- d) i periodi e gli orari di caccia;
- e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.”

Art. 33, comma 12, L.R. n. 8/1994

“Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio provinciale di cui all'articolo 50, comma 2.”

Interventi ambientali

Art. 14, comma 11, Legge n. 157/1992

“Negli ambiti territoriali di caccia l’organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori di fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli (...); il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento (...).”

Art. 33, comma 3, L.R. n. 8/1994

“I Consigli direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui all'articolo 14, comma 11, della legge statale, e provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.”

Appostamento temporaneo di caccia

Art. 53, L.R. n. 8/1994

1. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene collocato; di norma si usano capanni portatili prefabbricati.
2. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori.

3. Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito ed uso della vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno, ed ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati ed i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine dell'attività. Sono esclusi da tale obbligo i portatori di handicap e gli invalidi certificati in possesso del consenso scritto del proprietario o conduttore.
4. L'appostamento temporaneo di caccia in effettivo esercizio usufruisce di una zona di rispetto di centocinquanta metri.
5. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione, delle aziende venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna e delle zone addestramento cani, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviarie, nonché da strade carrozzabili e da piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali.
6. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei nei periodi, nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.
7. La raccolta della fauna selvatica abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. È ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro centocinquanta metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante.

Forme di collaborazione dei cacciatori, graduatorie

Art. 33, comma 6, L.R. n. 8/1994

“Il Consiglio direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli ATC e gli eventuali riconoscimenti.”

Art. 12, comma 3, R.R. n. 1/2008

“Sulla base di apposita graduatoria elaborata anche in relazione al comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie e all'impegno profuso nell'attività di gestione, a ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, (...)”

Misure generali di conservazione dei siti natura 2000

D.G.R. n. 1419/2013

In tutti i siti natura 2000 (SIC e ZPS) è vietato:

- abbattere uccelli acquatici, ad eccezione del Germano reale, in data antecedente al 1 ottobre;
- effettuare più di due giornate di caccia, corrispondenti al giovedì e alla domenica;
- utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali e artificiali;
- l'attività venatoria dopo le ore 14,30 in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua e nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza anche parziale di ghiaccio.

In tutte le ZPS dell'ATC MO1 è inoltre vietata la preapertura della stagione venatoria prima della 3^a domenica di settembre.

8. Regolamento per le aree di rispetto del Progetto migratoria

Art. 1. Finalità

Il presente regolamento disciplina esclusivamente la gestione delle aree di rispetto del “Progetto migratoria” con le seguenti finalità:

- garantire forme particolari di tutela alle specie di uccelli cacciabili attraverso modalità di esercizio venatorio più restrittive rispetto al restante territorio ATC;
- creare, attraverso specifici interventi ambientali, habitat idonei al rifugio, alla sosta e all'alimentazione di diverse specie di uccelli protetti e cacciabili, con particolare riferimento alle specie migratrici e svernanti;
- dotare il territorio cacciabile di piccole aree di rifugio, utili anche alla fauna selvatica stanziale durante la stagione venatoria.

Art. 2. Aree di rispetto

Le aree di rispetto del “Progetto migratoria”, a seconda degli interventi ambientali che vi vengono realizzati, sono classificate in due tipologie:

- di zona umida;
- di terra.

Art. 3. Dimensione e ubicazione

Le aree di rispetto possono avere un'estensione massima di 20 ettari. Tra le aree di rispetto e le altre aree protette esistenti deve essere mantenuta una distanza di almeno 150 m. È consentita la conversione di aree di rispetto esistenti in aree di rispetto del “Progetto migratoria”; in questo caso non si applicano i limiti dimensionali massimi e di distanza da altre aree protette.

Art. 4. Interventi ambientali

La realizzazione di interventi ambientali è condizione necessaria all'istituzione dell'area di rispetto. Tutti gli interventi ambientali devono avere un'estensione minima di 0,5 ettari (5.000 m²).

Nelle aree di rispetto di zona umida sono ammessi i seguenti interventi ambientali: creazione di stagni e laghetti. Gli interventi ambientali devono essere preferibilmente realizzati in modo tale che le zone umide presentino le seguenti caratteristiche:

- sponde dolcemente degradanti (indicativamente con pendenze inferiori a 30 gradi) e con andamento sinuoso (con insenature e anfratti);
- fondali di diversa profondità, con livello dell'acqua variabile da pochi centimetri al metro;

- dotate di isolotti/dossi parzialmente affioranti;
- fascia perimetrale di vegetazione di ripa autoctona di alcuni metri.

Nell'area interessata dall'intervento ambientale deve essere garantita la presenza di acqua almeno dal 31 agosto al 31 gennaio, perlomeno sul 50% della superficie.

Nelle aree di rispetto di terra sono ammessi i seguenti interventi ambientali: colture a perdere di girasole, anche in consociazione con mais, sorgo, miglio, panico, soia, vecchia. Gli appezzamenti devono essere realizzati, per quanto riguarda il girasole, con le seguenti modalità:

- semina effettuata con utilizzo di 4-6 kg di semi per ettaro, su file distanti circa 60-70 cm (pari a circa 4 piante per m²);
- Semina effettuata nel periodo marzo-aprile.

La coltura a perdere deve essere realizzata entro il 31 agosto e rimanere in campo almeno fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello della semina.

Art. 5. Istituzione delle aree di rispetto e loro tipologia

Le aree di rispetto del "Progetto migratoria" sono istituite dall'ATC attraverso i programmi annuali; tali aree di rispetto, in base al proponente il progetto ambientale, sono suddivise in due tipologie:

- tipo A, ossia con progetto ambientale proposto dalla Commissione migratoria dell'ATC;
- tipo B, ossia con progetto ambientale proposto da un cacciatore iscritto all'ATC.

Le aree di rispetto hanno durata di una stagione venatoria e possono essere rinnovate. Le aree di rispetto di tipo B sono istituite esclusivamente per conversione di aree di rispetto già esistenti non incluse nel "Progetto migratoria".

La mancata realizzazione dell'intervento ambientale progettato nelle aree di tipo B comporta l'esclusione del proponente e dei collaboratori dall'accesso alle aree di rispetto (tipo A e B) per due stagioni venatorie.

Art. 6. Proposte di aree di rispetto di tipo A

La Commissione migratoria, sulla scorta del bilancio preventivo, sottopone annualmente entro il mese di gennaio all'approvazione Consiglio direttivo le proprie proposte di aree di rispetto corredate dal relativo progetto ambientale.

Art. 7. Proposte di aree di rispetto di tipo B

Il cacciatore iscritto che intende sottoporre all'approvazione dell'ATC un'area di rispetto deve presentare apposita istanza alla Commissione migratoria entro il 31 dicembre dell'anno precedente la stagione venatoria per la quale richiede l'istituzione.

Tale domanda, redatta esclusivamente su modello fornito dall'ATC, deve contenere:

- 1) generalità e residenza del richiedente;
- 2) ubicazione, superficie e descrizione dell'intervento ambientale;
- 3) cartografia con evidenziata l'area oggetto di intervento ambientale e confini dell'area di rispetto;
- 4) accordo di realizzazione dell'intervento ambientale.

Per accordo di realizzazione si intende la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario/conducente del fondo su cui si realizza l'intervento ambientale attestante il rilasciato assenso.

Il cacciatore proponente può indicare altri cacciatori iscritti all'ATC in qualità di collaboratori al progetto ambientale. L'elenco dei collaboratori deve essere trasmesso all'ATC entro il 31 maggio.

La Commissione migratoria, tenuto conto delle priorità di cui all'art. 8, verificati i progetti ambientali, definita l'opportuna perimetrazione di ciascuna area di rispetto, sottopone annualmente entro il mese di gennaio all'approvazione Consiglio direttivo le proposte di aree di rispetto di tipo B. La Commissione migratoria, valutati i progetti ambientali, può inoltre proporre il rinnovo delle aree di rispetto di tipo B anche nel caso in cui vengano revocate le aree di rispetto non incluse nel "Progetto migratoria" che ne avevano consentito l'istituzione.

Art. 8. Priorità nella istituzione delle aree di rispetto

L'istituzione di aree di rispetto di tipo A ha sempre la priorità rispetto all'istituzione di aree di rispetto di tipo B.

Qualora vi siano proposte di istituzione di aree di rispetto di tipo B mutualmente esclusive, si definisce il seguente ordine di priorità:

- 1) area di rispetto già istituita nella stagione precedente;
- 2) area di rispetto di zona umida;
- 3) area di rispetto con intervento ambientale di maggiore estensione.

Art. 9. Criteri di accesso alle aree di rispetto di tipo A

L'accesso venatorio alle aree di rispetto avviene sulla base di apposita graduatoria elaborata anche in relazione al comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie e all'impegno profuso nell'attività di gestione. L'iscrizione alla graduatoria avviene annualmente su richiesta dell'interessato da presentarsi all'ATC entro il mese di maggio.

La graduatoria di accesso è ottenuta attraverso la somma dei rimborsi economici di ciascun cacciatore previsti da:

- “Regolamento per la gestione delle catture e dei ripopolamenti di lepri e fagiani”
- “Regolamento dei coadiutori” della stagione precedente.

In caso di punteggi paritari si procede per sorteggio.

La Commissione migratoria redige annualmente entro il 31 luglio la graduatoria di accesso alle aree di rispetto di tipo A.

In base alla graduatoria di accesso, il cacciatore sceglie una sola giornata di caccia e l'area di rispetto in cui esercitarla; è facoltà del cacciatore scegliere un invitato iscritto all'ATC MO1. Le giornate di caccia non assegnate per graduatoria sono assegnate dall'ATC a cacciatori iscritti o in mobilità a seguito di prenotazione. Le giornate scelte in base alla graduatoria o prenotate e non fruite non sono sostituibili.

Art. 10. Criteri di accesso alle aree di rispetto di tipo B

L'accesso venatorio a ciascuna area di rispetto avviene sulla base di apposita graduatoria elaborata anche in relazione al comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie e all'impegno profuso nell'attività di gestione. Costituiscono elementi di merito nel definire la graduatoria di accesso a ciascuna area di rispetto, in ordine di priorità:

- 1) essere il proponente del progetto ambientale nonché titolare dell'accordo di realizzazione dell'intervento ambientale stesso;
- 2) essere collaboratore al progetto ambientale.

La Commissione migratoria redige annualmente entro il 30 giugno la graduatoria di accesso a ciascuna area di rispetto di tipo B.

Art. 11. Accesso venatorio alle aree di rispetto

La caccia all'interno delle aree di rispetto è subordinata al possesso di un apposito permesso rilasciato dall'ATC. Detto permesso è personale, non trasferibile e valido per le giornate riportate sullo stesso.

Art. 12. Esercizio venatorio

All'interno delle aree di rispetto, fatte salve le autorizzazioni di appostamento fisso, è consentito esclusivamente l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo. Il numero di appostamenti temporanei presenti in ciascuna area di rispetto e la loro collocazione sono definiti annualmente dalla Commissione migratoria.

È consentito l'uso del cane per il recupero dei capi feriti.

Art. 13. Specie cacciabili

La Commissione migratoria sottopone annualmente entro il mese di gennaio all'approvazione Consiglio direttivo l'elenco delle specie cacciabili ripartito tra aree di rispetto di zona umida e di terra.

Art. 14. Periodi di caccia, giornate, orari, carniere

I periodi di caccia, le giornate, gli orari e il carniere sono quelli annualmente previsti dal calendario venatorio per ciascuna specie con la caccia da appostamento temporaneo.

La Commissione migratoria sottopone annualmente entro il mese di gennaio all'approvazione Consiglio direttivo le eventuali proposte di modifica di periodi di caccia, giornate, orari e carniere.

Art. 15. Addestramento dei cani da caccia

La Commissione migratoria sottopone annualmente entro il mese di gennaio all'approvazione Consiglio direttivo la regolamentazione dell'addestramento dei cani da caccia.

Art. 16. Catture e immissioni di fauna selvatica

Sono consentite le catture e le immissioni di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

Art. 17. Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)

Le aree di rispetto possono esse ubicate anche all'interno di SIC e ZPS. Gli interventi ambientali e l'esercizio venatorio sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti previsti per SIC e ZPS dalla normativa vigente.